



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DECRETO

ex artt. 2485 e 2487 c.c.

Il Tribunale, così composto:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - dott.ssa Chiara Comune   | Presidente   |
| - dott. Stefano Demontis   | Giudice rel. |
| - dott.ssa Rachele Olivero | Giudice      |

sul ricorso ex artt. 2485 e 2487 c.c., presentato da

*Parte\_1* C.F. *C.F.\_1*, quale socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della *Parte\_2* (CF – P.Iva *P.IVA\_1*), con sede in Torino, Corso Traiano 24, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Trenti (CF *C.F.\_2*) e Michela Boccardo (CF *C.F.\_3*),

nei confronti di

*Controparte\_1* C.F. *C.F.\_4*, quale socio e amministratore delegato della *Parte\_2* (P. I.V.A. *P.IVA\_1*), con sede legale in Torino, corso Traiano n. 24, rappresentato e difeso dal prof. Avv. Oreste Cagnasso (C.F. *C.F.\_5*) e dall'Avv. Gianluca Marzulli (C.F. *C.F.\_6*)

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.11.2025,

sentito il relatore in camera di consiglio,

Osservato quanto segue

1. Il ricorrente *Parte\_1* titolare del 50% delle quote di *Parte\_2* ed

amministratore della stessa unitamente al fratello *Controparte\_1* titolare del restante 50%, chiede accertarsi l'avvenuto scioglimento della società, in via principale per il decorso del termine di durata previsto dallo statuto al 31 dicembre 2020, e in subordine per l'insanabile conflitto tra i soci e la conseguente impossibilità di funzionamento degli organi sociali.

2. Il resistente *Controparte\_1* si oppone osservando, in sintesi, quanto segue:

- il Tribunale sarebbe incompetente in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 dello Statuto di *Parte\_2*
- alla scadenza del termine 31 dicembre 2020, la società ha continuato ad operare sul mercato, e come sempre ha approvato i bilanci di esercizio, intrattenuto rapporti commerciali, acquisito ordini da clienti, presentato le dichiarazioni dei redditi e mantenuto i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, tutte circostanze che dimostrano il suo regolare funzionamento;
- per questo, se si ritenesse avverata una qualche causa di scioglimento, dovrebbe anche accertarsi che successivamente tra i soci è sorta una vera e propria società di fatto.

3. E' pacifico che la società a responsabilità limitata si scioglie per decorso del termine (art. 2484 c.c.) e che la proroga deve essere deliberata prima della scadenza con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, con il che non è ipotizzabile una proroga tacita.

Nella fattispecie questo non è avvenuto e quindi il 31.12.2020 si è certamente verificata la causa di scioglimento in esame.

4. In effetti, neanche parte resistente ipotizza una qualche forma di proroga, ricorrendo invece alla tesi della costituzione della società di fatto.

La domanda di accettare tale circostanza, però, non è ammissibile in questa sede, non rientrando tra le competenze attribuite al Collegio in sede di volontaria giurisdizione, e dovrà essere eventualmente dedotta in sede contenziosa.

5. Stessa sorte spetta all'eccezione di incompetenza basata sulla clausola compromissoria prevista dallo statuto.

La parte resistente, sul punto, ritiene che il Collegio debba dichiararsi incompetente, e richiama le considerazioni espresse in una recente sentenza del Tribunale di Milano (Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 3663/2025) che, in massima sintesi, dagli spazi che l'art. 2484 c.c. lascia all'autonomia dei soci ha desunto che fosse possibile devolvere ad arbitri la controversia di cui era stato investito, avente appunto ad oggetto l'accertamento dello scioglimento di una società a

responsabilità limitata.

Sul punto, sebbene la questione sotto il profilo teorico sia di grande interesse, non si può che evidenziare come ogni approfondimento sia però superfluo in questa sede, perché l'eccezione non può essere accolta sempre per la ragione che ci si trova in ambito di volontaria giurisdizione.

Infatti, il Tribunale interviene ai sensi dell'art. 2485 co. 2 c.c. per sostituirsi all'inerzia degli amministratori nell'accertamento della causa di scioglimento e negli adempimenti pubblicitari, nell'ottica di assicurare celermente l'apertura della fase di liquidazione. La determinazione che esso assume, però, non ha nessuna idoneità ad assumere stabilità, e qualsiasi parte interessata sarà comunque libera di instaurare un giudizio contenzioso diretto all'accertamento positivo o negativo dello scioglimento della società, destinato a concludersi con sentenza - questa sì - idonea ad assicurare gli effetti del giudicato. E all'esito di tale giudizio, la liquidazione aperta per decisione del Tribunale ai sensi dell'art. 2485 co. 2 c.c. potrebbe benissimo essere revocata.

Pertanto, è in questa eventuale sede contenziosa che potrà eventualmente porsi la questione della competenza arbitrale, non invece in questa sede, in cui l'intervento sostitutivo/integrativo del Tribunale non può essere certo paralizzato dalla previsione statutaria di una clausola compromissoria, né può essere surrogato da una pronuncia arbitrale, non potendo certo gli arbitri emettere un provvedimento suscettibile di immediata iscrizione nel Registro delle Imprese, come invece è il presente decreto.

D'altra parte, sia l'art. 806 c.p.c. che la clausola statutaria invocata dal resistente hanno espressamente riguardo alle sole "controversie", e dunque non interferiscono con il presente procedimento, che ha natura e finalità diverse.

## 7. Di conseguenza:

- la domanda di accertamento dell'avvenuto scioglimento deve essere accolta;
- è opportuno provvedere sin d'ora alla nomina del liquidatore, considerato che la comprovata impossibilità di funzionamento dell'assemblea e il dissidio insanabile tra i soci, verosimilmente ancor più acuito da questo procedimento, rendono ragionevole la previsione che la stessa assemblea, accertata giudizialmente la causa di scioglimento, non sarebbe comunque in grado di provvedere alla nomina a norma dell'art. 2487 co. 1 c.c.;

Ritenuto di nominare il dott. *Persona\_1* il quale avrà tutti i poteri e dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla legge e dallo statuto;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2484 co. 1 n. 1, 2485 e 2487 c.c.,

Accerta il verificarsi della causa di scioglimento consistente nel decorso del termine.

*CP\_2* liquidatore di *Parte\_2* con sede a Torino in C.so Traiano n. 24, C.F.

*P.IVA\_1*, il dott. *Persona\_1* conferendo allo stesso tutti i compiti e i poteri previsti dalla legge e dallo statuto;

Manda al Liquidatore di chiedere l'iscrizione a Registro delle Imprese del presente decreto a norma degli artt. 2309 e 2484 co. 3 c.c., e della propria nomina ai sensi dell'art. 2487bis c.c.;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ricorrenti e al professionista incaricato.

Così deciso in Torino il 3.12.2025.

Giud. est.

Stefano Demontis

Presidente

Chiara Comune